

ISCRIZIONE CITTADINI COMUNITARI

I cittadini degli Stati appartenenti all'Unione Europea in possesso di **titolo abilitante conseguito in Italia** si iscrivono all'Ordine con la medesima procedura prevista per i cittadini italiani in possesso di titolo abilitante conseguito in Italia.

I cittadini degli stati appartenenti all'Unione Europea che hanno ottenuto il titolo abilitante all'esercizio della professione di farmacista **in un Paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia** possono essere iscritti all'Albo professionale nel rispetto della procedura che di seguito viene indicata (la procedura dovrà essere seguita anche dai cittadini italiani in possesso di un titolo abilitante conseguito in un Paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia).

La procedura si articola in **due fasi**:

▪ **I FASE**

L'interessato deve presentare **domanda** al Ministero della salute, redatta sull'apposito modulo reperibile sul sito Internet del Ministero della salute (www.ministerosalute.it) e corredata dei documenti indicati nell'allegato allo stesso modello.

Il **Ministero della salute**, accertata la regolarità della domanda, provvede a trasmettere gli atti, **entro due mesi** dal ricevimento, all'Ordine dei farmacisti della provincia indicata nella domanda dell'interessato/a.

▪ **II FASE**

Il competente **Ordine** provinciale dei farmacisti, **entro un mese** dalla data di ricevimento della domanda inviata dal Ministero della salute, completa la procedura di iscrizione all'Albo.

A tal fine l'interessato, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ministeriale all'iscrizione all'Albo professionale, dovrà fornire all'Ordine la documentazione comprovante:

- a) **il pagamento della tassa di concessione governativa**; è comprovata mediante l'esibizione della relativa ricevuta di versamento.

L'iscrizione all'Albo, deliberata dal Consiglio direttivo, potrà essere eseguita soltanto dopo che l'interessato/a avrà fornito tale prova;

- b) **la residenza**; a scelta dell'interessato è comprovata con **dichiarazione sostitutiva di certificato** (in carta semplice e senza autenticazione della firma), oppure mediante l'esibizione di documento di identità personale o di equipollente documento di riconoscimento;

- c) **l'esercizio della professione nella circoscrizione dell'Ordine**; (il possesso di tale requisito è necessario soltanto nell'ipotesi in cui l'interessato abbia la residenza fuori dalla circoscrizione dell'Ordine). E' comprovato dall'interessato con **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure sottoscritta e presentata o inviata per posta o per fax, unitamente alla fotocopia di un documento di identità o di equipollente documento di riconoscimento. Nel caso in cui l'interessato ancora non eserciti la professione nella circoscrizione dell'Ordine, ma dichiari nella domanda che ivi intenda esercitarla, potrà comunque ottenere l'iscrizione, ma il requisito dovrà essere successivamente comprovato all'Ordine entro il termine di un anno dall'iscrizione stessa; in difetto sarà avviato il procedimento di cancellazione dall'Albo.

Qualora l'interessato fornisca la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), e c) **oltre il termine di un mese e fino a un massimo di sei mesi dopo** che l'Ordine abbia ricevuto dal Ministero della salute la domanda e la relativa documentazione, l'iscrizione sarà comunque possibile, ma l'Ordine dovrà richiedere all'interessato stesso anche la produzione di un **certificato**, rilasciato dall'Autorità competente del Paese di provenienza, **attestante il buon comportamento professionale e che la sua abilitazione all'esercizio della professione non è stata revocata o sospesa.**

Qualora invece l'interessato **non** provveda agli adempimenti richiesti **entro il termine massimo di sei mesi dopo** che l'Ordine abbia ricevuto dal Ministero della salute la domanda e la relativa documentazione, l'iscrizione non sarà più possibile, e l'interessato dovrà pertanto ripetere l'intera procedura attraverso il Ministero della salute.

In occasione dell'iscrizione del cittadino comunitario l'Ordine, ove lo ritenga opportuno, cura, con spese a carico dell'interessato, che l'iscritto acquisisca esaurienti informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulle norme deontologiche vigenti in Italia nonché le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale.